

PROPOSTE DI EMENDAMENTO ALL'ART. 11 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3249

(che modifica l'Art. 70 Legge 276 del 2003)

Con la proposta di riforma del lavoro il Governo tende a modificare la norma sul cosiddetto lavoro occasionale accessorio. L'esito – se il testo dovesse restare quello dell'art. 11 del DDL – comporterebbe la totale e definitiva destrutturazione del lavoro agricolo dipendente.

Difatti si propone di estendere, solo per il settore agricolo, l'uso dei voucher a tutte le tipologie d'impresa e di lavoro, tagliando i vincoli che oggi ne limitano l'uso ai piccoli coltivatori con un reddito di impresa inferiore ai 7.000 Euro annui per avere prestazioni occasionali e accessorie di “casalinghe”, pensionati, studenti e Cassintegrati.

La liberalizzazione prevista nel DdL comporta, di fatto, la soppressione di diritti previdenziali ed assistenziali che maturano nei primi 90/120 giorni di lavoro, prevedendo l'importo di 5.000 Euro quale limite complessivo di utilizzo dei voucher per ciascun prestatore d'opera.

1° emendamento:

si propone di aggiungere al termine del comma 1 il seguente testo:

“e le attività agricole rese a favore di datori di lavoro, anche imprenditori, non inclusi tra i soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. In ogni caso l'utilizzo di tale tipologia di lavoro dovrà essere comunicata all'INPS almeno 24 ore prima, e dovrà riguardare soggetti non iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.”

Si propone di eliminare il comma 2.

,2° emendamento:

si propone di inserire un ulteriore comma 1bis:

“Il valore dei buoni di cui al presente articolo è orario”.